

NOTA INFORMATIVA PRODOTTO

DEFINIZIONE DI PRODUCT LIABILITY

Con l'espressione "product liability" o "responsabilità per danno da prodotto difettoso" si intende: l'obbligo di risarcire i danni causati a persone o a cose da un prodotto difettoso.

Ai fini della product liability, un prodotto si considera difettoso quando cagiona danni a persone e/o a cose a fronte di "difetti" riconducibili alle fasi di:

- progettazione
- fabbricazione
- assemblaggio
- conservazione
- messa in circolazione

La responsabilità per product liability fa carico al "produttore" il quale è identificabile come qualsiasi persona fisica o giuridica che:

- progetti
- fabbrichi
- assembla
- importi
- metta in circolazione

un prodotto, sia con marchio proprio che con marchio altrui.

LA DISCIPLINA DELLA PRODUCT LIABILITY NEL CODICE DEL CONSUMO

LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

L'articolo 114 del Codice del Consumo dispone che:

"il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto".

Tale articolo ribadisce pertanto, a carico del produttore, un regime di responsabilità oggettiva come quello previsto dalla direttiva.

LA NOZIONE DI PRODUTTORE

Ai sensi dell'articolo 115, comma 2 bis, Codice del Consumo, sono qualificabili come "produttore" tutti i seguenti soggetti:

- a) il fabbricante del prodotto finito;
- b) il fabbricante di una componente del prodotto finito;
- c) il fabbricante della materia prima;
- d) per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca o della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore.

LA NOZIONE DI FORNITORE

Ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del Codice del Consumo:

"quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al

danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta, l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto".

LA NOZIONE DI DANNEGGIATO

I soggetti legittimati ad agire nei confronti del produttore sono:

- l'acquirente del prodotto;
- l'utilizzatore del prodotto;

qualora abbiano subito un danno alla persona ovvero ai loro beni a seguito dell'utilizzo del prodotto difettoso, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che il danneggiato sia il proprietario del prodotto ovvero un semplice utilizzatore.

Pertanto, sarà legittimato ad agire nei confronti del produttore qualunque soggetto, che da solo od insieme ad altri (ad es. il passeggero trasportato nel veicolo difettoso), abbia utilizzato il prodotto:

- a titolo oneroso;
- a titolo gratuito;
- in base a un rapporto di famiglia;
- per semplice cortesia o amicizia;

e abbia subito un danno a causa di un difetto del prodotto.

Soggetti legittimati ad agire nei confronti del produttore sono, inoltre:

- i *cosiddetti innocent bystanders*

vale a dire quei soggetti che, pur non facendo uso né diretto né indiretto del prodotto difettoso, si trovano esposti alla sua pericolosità e ne ricevono un danno. Si pensi, ad esempio, al passante occasionale che subisce un danno a seguito dell'investimento da parte di un veicolo con freni difettosi oppure alla casa del Sig. Rossi che viene danneggiata dall'esplosione della caldaia difettosa del Sig. Bianchi nella casa limitrofa.

LA NOZIONE DI PRODOTTO

L'articolo 115 Codice del Consumo stabilisce che, nell'ambito della product liability, per "prodotto" deve intendersi:

"ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile".

Costituisce un "prodotto", pertanto, anche la materia prima ovvero un componente che, a qualsiasi titolo, sia incorporato in un prodotto finito.

LA NOZIONE DI DIFETTOSITÀ DEL PRODOTTO RILEVANTE AI FINI DELLA PRODUCT LIABILITY

In base all'articolo 117 del Codice del Consumo:

"un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione".

Il difetto, pertanto, così come concepito dal Codice del Consumo ai fini della product liability implica un'insidia o un pericolo:

- per l'utilizzatore del prodotto;
- e/o per i terzi che si trovano in contatto con l'utilizzatore del prodotto;

Il difetto, pertanto, non coincide con la nozione di vizio contenuta nell'articolo 1490 cc. Poiché quest'ultimo, che identifica più propriamente un'imperfezione del bene, può anche non comportare un'insicurezza del prodotto, una sua pericolosità ed un conseguente danno.

La giurisprudenza, al fine di identificare il, e valutare la sussistenza del, difetto, utilizza anche la nozione di "prodotto sicuro" contenuta all'art. 103 del Codice del Consumo nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti.

In base all'articolo 103 del Codice del Consumo:

"E' sicuro il prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, tenendo conto dei seguenti elementi:

- 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
- 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
- 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
- 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani".

La difettosità del prodotto è generalmente riconducibile/ricondotta a:

- a) il difetto di progettazione e/o fabbricazione;
- b) l'assenza o la carenza di istruzioni

Il difetto di progettazione e/o fabbricazione è stato riscontrato, ad esempio, nei seguenti casi:

- a) cedimento della struttura refrigerante di una cella frigorifera di un automezzo, con la responsabilità del produttore per i danni cagionati da un grave difetto di fabbricazione;
- b) rottura del sistema sterzante per erroneo fissaggio del manubrio di un motociclo;
- c) rottura della forcella anteriore e conseguente distacco della ruota di una mountain bike;
- d) mancato funzionamento del sistema frenante dell'autovettura;
- e) scoppio di una bottiglia d'acqua minerale nella mano di un consumatore che l'aveva presa da un bancone self- service;
- f) esplosione del tappo di una bottiglia di succo verificatosi in conseguenza di procedimenti fermentativi riconducibili ad un'omessa o insufficiente pastorizzazione del prodotto;
- g) rottura di una scala in alluminio;
- h) cedimento di un letto a castello;
- i) presenza di un topo in una lattina di coca cola.

L'assenza o la carenza di istruzioni è stata invece qualificata come difetto, ad esempio, nel caso di un produttore di una caffettiera che è stato condannato dal Tribunale di Vercelli al risarcimento dei danni, derivati dall'esplosione del prodotto, per avere allegato informazioni insufficienti proprio in relazione alle circostanze che ne hanno causato lo scoppio.